



SENT. NR. 118/2026/C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46706 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, (C.F. GLNNTN60L29I158E), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, COMMISSARIO in quiescenza della Polizia di Stato rappresentato e difeso, giusta procura *ad litem* in calce al ricorso, ai sensi dell'art. 83, co. 3, Cod. proc. civ., e dell'art. 10, DPR 123/2001, dall'avv. Francesco Visciotto, del Foro di Genova (C.F. VSCFNC63D01G902N) ed elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, in 16121 - Genova, Via Innocenzo Frugoni 11/6, domicilio digitale francesco.visciotto@ordineavvgenova.it, Telefax 010592964.

RICORRENTE

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona legale

SENT. NR. 118/2026/C

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it FAX 051216402, elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe, ove occorra, le declaratorie meglio ritenute, provvedere:

- per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

E, per l'effetto:

- per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolato sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come previsto dalla disposizione citata.

Nonché:

- per la condanna dell'INPS a pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione non adeguati.

Oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Per I.N.P.S.

accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

egli ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 08/09/1981, data dell'arruolamento, fino al 31/07/2020, data in cui è cessato dal servizio, **PER LIMITI DI ETÀ**, con la qualifica di COMMISSARIO ed è, quindi, stato posto in quiescenza dal 01/08/2020, come si evince dal prospetto di liquidazione Mod. OMISSIS che si offre in comunicazione.

Successivamente al pensionamento, dall'esame del Mod. OMISSIS di liquidazione della pensione, il ricorrente poteva verificare che dal novero dei benefici computati dall'INPS nel calcolo dell'assegno erano stati omessi i **QUATTRO scatti** previsti dall'art. 27, del D.lgs. n. 334/2000, comma 3 e comma 5.

Alla luce di tale evidenza, ritenendo di averne diritto, il ricorrente con istanza via PEC in data 02/08/2025, inviava all'INPS domanda - diffida, ex art. 153, comma 1, let. b), del d.lgs. 174/2016, tesa a rivendicare il beneficio in parola in via amministrativa.

A tale diffida, l'INPS non dava riscontro e ometteva di riconoscere il

SENT. NR. 118/2026/C

beneficio invocato e di provvedere, in conseguenza, a correggere l'importo della pensione, in conformità della domanda, pur essendo decorso il termine dei 120 giorni previsto dall'art. 153, let. b), Codice di giustizia contabile.

Ritenendo il comportamento dell'INPS in violazione di legge, egli agiva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di cui in intestazione.

Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del ricorso.

In particolare, evidenziava che l'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 introduce un sistema transitorio e differenziato di benefici, chiaramente articolato in base al regime pensionistico applicabile e precisamente:

al comma 3 prevede il beneficio dei quattro scatti connesso al sistema retributivo;

al comma 4 il meccanismo compensativo per i soggetti in regime contributivo o misto, tramite il coefficiente di trasformazione a 65 anni e l'incremento ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165/1997.

Il comma 5 della norma sopra richiamata, a parere dell'Istituto, non crea un'autonoma categoria di beneficiari, ma estende ai soggetti ivi indicati esclusivamente il regime di appartenenza, senza sovvertire la distinzione strutturale tra benefici retributivi e meccanismi contributivi.

Richiamava, poi, sentenza di questo ufficio, di rigetto di analoga questione.

Alla udienza del 9.6.2026 con l'assistenza della dott.ssa Monaco Antonietta, dopo la discussione degli avvocati Visciotta Francesco per il ricorrente e Nasso Mariateresa per l'Inps, la causa veniva decisa con

lettura del dispositivo

DIRITTO

In mancanza di questioni preliminari, la Corte può passare direttamente al merito della controversia, che è fondata.

1. La questione controversa oggetto dell’odierno giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 27, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 334/2000 e, in particolare, l’applicabilità del beneficio di cui al comma 3, consistente in quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, ai soggetti il cui trattamento pensionistico è determinato con il sistema di calcolo del “regime misto”.

1.1. L’art. 27 sopra menzionato ai commi 3 e 4 stabilisce:

“3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1997, n. 165".

Il successivo comma 5, poi, aggiunge che *"Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4".*

1.2. Risultano precedenti giurisprudenziali, giacché la medesima questione è già stata affrontata e risolta, in senso favorevole al riconoscimento del diritto, dalla Sezione Giurisdizionale per la Liguria, con le sentenze nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024., nonché da una recente pronuncia della Sezione Abruzzo.

La tesi dell'INPS

1.3 Il resistente tenta di superare le citate sentenze proponendo una ricostruzione della normativa incentrata sulla distinzione tra trattamenti pensionistici calcolati con il sistema retributivo e trattamenti determinati con il sistema c.d. misto o interamente retributivo. Secondo questa ricostruzione, solo per i primi troverebbero applicazione i benefici di cui ai commi 3 e 5 della disposizione sopra richiamata, e quindi anche il diritto ai quattro scatti del 2,5% sull'ultimo stipendio. Di contro, per i trattamenti determinati con il sistema misto (o solo contributivo) troverebbe applicazione il comma 4 della disposizione predetta, che prevede solo il beneficio di trasformazione relativo ai 65 anni di età.

SENT. NR. 118/2026/C

A ben vedere, la ricostruzione operata dall'Amministrazione resistente non appare condivisibile, sulla base di diverse considerazioni

1.4.1 In punto di stretta interpretazione, la ricostruzione proposta dal resistente risulta impedita dal chiaro disposto del comma 5 del precitato art. 27 d.lgs. n. 334/2000, che, con una formulazione assolutamente inequivoca, dichiara applicabili, rispetto ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

La presunzione dell'uso preciso e consapevole da parte del legislatore delle espressioni contenute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole:

Cass., sez. un., 8 novembre 2018, n. 28575, ma già Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440) impedisce allora di dare alle predette disposizioni legislative l'interpretazione vaticinata dall'Amministrazione resistente.

1.4.2 Sotto un profilo sistematico, la norma ha una evidente finalità perequativa, consentendo a chi NON è andato in pensione a 65 anni (sia con il sistema contributivo che con quello retributivo) di riallineare il trattamento pensionistico rispetto a chi ha lavorato più a lungo.

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 344 del 2000

1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

dirigente superiore: 63 anni;

qualifiche inferiori: 60 anni.

2. *Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.*

E' evidente che a minor età anagrafica corrisponda una minore pensione. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 3 dell'art. 27 consente a questi ultimi di fruire, in prospettiva, di un riallineamento di posizioni rispetto a coloro che sono andati in pensione a 65 anni.

Si tratta di una disposizione che riprende analoga normativa precedente (d.l. 387 del 1987) il cui art. 1, al comma 1, prevedeva che

Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

1.4.3 Anche la legge delega, da cui deriva il d.P.R. 334 del 2000, è ispirata a detta finalità perequativa.

L'art. 5, comma 1, lett. d) della legge 78 del 2000 prevede tra i criteri

direttivi

l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare.

Ebbene, il d.lgs. 66 del 2010, codice dell'ordinamento militare, prevede una perequazione pensionistica, con scatti del 2,5%, quante volte vi siano disallineamenti tra trattamenti pensionistici come evidenziato dall'art. 1872 (Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo)

1. *L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.*

2. *Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria*

Per le suesposte ragioni, quindi, il ricorso va accolto, con condanna al pagamento delle differenze retributive e degli interessi nella misura di cui al c.g.c..

SENT. NR. 118/2026/C

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del c.g.c. al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

Orbene, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della assoluta novità della questione e di pronunce contrastanti, possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

SENT. NR. 118/2026/C

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., così provvede:

accerta il diritto del ricorrente a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come previsto dalla disposizione citata.

condanna l'INPS a pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione non adeguati.

Oltre a interessi e rivalutazione monetaria secondo il c.g.c..

Compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 9 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marco Catalano *f.to digitalmente*

SENT. NR. 118/2026/C

Depositata in Segreteria il giorno 17 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 17 giugno 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente